

COMUNE DI BRESIMO

**REVISIONE ANNUALE
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
ANNO 2021
D.LGS 19.08.2016 N.175 E S.M.**

(Ricognizione triennale aggiornabile annualmente entro il 31.12.2024, di cui all'art.18, co3 bis, LP 01.02.2005 n.1 e art.24 co 4 L.P. 29.12.2016 n.19 e ss.mm.ii. Costituisce aggiornamento e integrazione del documento, già adottato ai sensi dell'art. 24 D.Lgs n.175/2016 con deliberazione del consiglio comunale n. 31 di data 26.09.2017, oggetto della revisione di cui alla deliberazione n. 27 di data 27.12.2018, ora aggiornata alla situazione 31.12.2020 con la presente deliberazione.

Richiamato integralmente il contenuto della precedente deliberazione n. 31 di data 26.09.2017, oggetto della revisione di cui alla deliberazione n. 27 di data 27.12.2018 a cui risulta allegato:

“PREMESSE:

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, , come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

L'ordinamento locale risulta adeguato alla normativa suddetta – a seguito dell'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

Ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

Ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- *per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" •*
- *allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)*
- *qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune*

per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)

È fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Bresimo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

Le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;

Ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. , devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;*
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.*

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Andranno valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Andrà infine tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

.....(omissis)

*Il Sindaco
Dalla Torre Mara*

.....

RICOGNIZIONE 2021

(dati al 31.12.2020)

Il quadro di insieme e la situazione fotografata al 31.12.2020 e di cui alla presente deliberazione risultano immutati rispetto alla situazione illustrata in occasione della precedente revisione del 2018 ad esclusione delle modifiche derivanti dalla intervenuta fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina Spa e avvio operativo di Trentino Digitale Spa, per cui si provveduto ad aggiornare le schede di conseguenza.

Preso atto di tali modifiche e in considerazione che ai sensi all'art.18, co3 bis, LP 01.02.2005 n.1 e art.24 co 4 L.P. 29.12.2016 n.19 e ss.mm.ii, gli enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31.12.di ogni anno alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati nelle norme citate.

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Hold ing pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Dir_1	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC.COOP	1996	Attiva		0,54	Attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente	NO	SI	NO	NO

Dir_2	00990320228	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	1983	Attiva		0,0013	Produzione di servizi strumentali all'Ente in ambito informatico	NO	SI	NO	NO
Dir_3	01337490229	SOCIETA' IDROELETTRICA DEL MEDIO BARNES S.R.L.	1991	Attiva		50,01	Produzione e energia idroelettrica	SI	NO	NO	NO
Dir_4	01899140220	AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON	2004	Attiva		0,199	Promozione turistica ambito Val di Non	NO	NO	NO	NO

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione e di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ind_1	00337460224	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOC. CONS. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	2015	Attiva		TRENTINO DIGITALE S.P.A.	12,50	0,0001625	Servizi amministrativi, legale e di controlli interni a favore delle società consorziate	NO	SI	NO
						TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. E TRENTINO TRASPORTI	12,50	0,00	Servizi amministrativi, legale e di controlli interni a favore delle società consorziate	NO	SI	NO

In ossequio a quanto riferito nelle premesse, con deliberazione n.ro 27 di data 28.09.2017 il Consiglio comunale di Bresimo approvava l'allegato A, documento oggetto di revisione e conferma di delibera consiliare n.ro 27 dd 27.12.2018, e che viene ora confermato nei contenuti e integrato con le schede aggiornate e con le presenti considerazioni.

La presente relazione verrà proposta all'approvazione dl consiglio comunale in data odierna

deliberazione in cui si conferma che per nessuna delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Bresimo, ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, (L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e ss.mm.ii) che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure comunque previste dall'art. 20, comma 1 D.Lgs. 19/08/2016, n. 175.

Bresimo lì 28.12.2021

Il Sindaco
Giuliano Pozzatti